



Roma, **22 SET. 2008**

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4742

9.9.2008 DA GL/50105/10.3.74

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

FAX

OGGETTO: schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al d.lgs. 8.1.2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.  
(POLITICHE EUROPEE - INTERNO)  
(ESAME DEFINITIVO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

**Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante conversione in legge, con modificazioni del decreto- legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;**

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

.....

Art.1.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati”;

c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”;

d) dopo la lettera b del comma 3 è aggiunta la seguente:

“b.bis) di una assicurazione sanitaria, o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

- e) Al comma 8 le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoottanta giorni”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, è stato emanato in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare:

La citata legge n. 62/2005, all'articolo 1, comma 5, autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge, fra cui la direttiva 2003/86, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.

Il presente decreto, che si compone di un unico articolo, provvede ad apportare correttivi al decreto legislativo n. 5/2007, che sostituiva l'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in materia di ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri.

In particolare, sono introdotte alcune condizioni limitative dell'esercizio del diritto al ricongiungimento nei confronti del coniuge, dei figli maggiorenni e dei genitori, previste o comunque non in contrasto con la direttiva europea 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Per il coniuge è richiesta l'età minima di diciotto anni e che non sia legalmente separato, al fine di evitare matrimoni di comodo; per i figli maggiorenni si richiede che la impossibilità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita dipenda da ragioni oggettive derivanti da una condizione di invalidità totale; per i genitori si richiede che non abbiano altri figli nel Paese di origine ovvero, se ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. **Conformemente a quanto richiesto dalla I Commissione della Camera dei deputati, si richiede, per il ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni la stipula di un'assicurazione sanitaria ovvero l'iscrizione del genitore ricongiunto al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

**In accoglimento della osservazione formulata dalla medesima Commissione, si eleva da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale l'interessato può ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, quando non sia ancora intervenuta una decisione sul rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura. Rimane fermo che la disposizione non configura una ipotesi di silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del predetto nulla osta che può, in ogni caso, essere rifiutato dallo sportello unico, mancando i requisiti di reddito e alloggio, anche nei confronti dello straniero che**

**dopo centoottanta giorni avesse ottenuto il visto dalle rappresentanze diplomatiche.**

Sempre ai fini del ricongiungimento, è previsto, poi, che ove non sia possibile produrre certificati o attestazioni relative al rapporto di parentela ovvero sussistano fondati dubbi sulla autenticità della relativa documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane possano provvedere al rilascio di certificazioni ai sensi dell'articolo 49 del d.P.R. n. 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), sulla base dell'esame del DNA a spese del richiedente.

Dal provvedimento non derivano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica né minori entrate, atteso che il decreto non estende l'esercizio del diritto in parola ad ulteriori categorie di familiari, bensì circoscrive in senso restrittivo i presupposti per l'esercizio del medesimo diritto. L'effettuazione, eventuale, dell'esame del DNA avviene a spese dei richiedenti **ed il trattamento dei relativi dati deve avvenire secondo l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali e, come ribadito nel parere della medesima autorità, con l'obbligo di una conservazione temporanea che esclude – ovviamente- l'istituzione di una banca dati.**

**Il provvedimento dopo il vaglio da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° agosto 2008 è stato inviato alla Commissione Europea che non chiesto modifiche al testo.**

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il provvedimento modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) concernente il ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, come sostituito dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 di attuazione della direttiva 2003/86/CE del 22 dicembre 2003. In particolare, viene sostituito il comma 1 dell'articolo 29 in parola, inserendo nuovi presupposti per l'esercizio del diritto ovvero circoscrivendo ulteriormente quelli già previsti, e aggiunto un comma 1-bis, che prevede la possibilità del ricorso all'esame del DNA per l'accertamento del rapporto di parentela. **Viene, previsto l'inserimento della lettera b-bis) che richiede un ulteriore requisito per il ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni (assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio sanitario nazionale). Infine è modificato il comma 8 del medesimo art. 29 elevando da novanta a centottanta giorni, dalla presentazione della richiesta di nulla osta, il termine trascorso il quale si può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche.**

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- riserva assoluta o relativa di legge;
- precedenti norme di delegificazione.

Il provvedimento mira a rendere più rigorose le condizioni per il ricongiungimento familiare.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'adeguamento normativo non è in contrasto con la normativa europea (direttiva 2003/86/CE) in materia di ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi..

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

### 2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

Il termine per l'adozione di disposizioni correttive del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, è fissato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) in diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo provvedimento che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del decreto non determinano nessun onere finanziario e organizzativo a carico di cittadini ed imprese.

### **3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.**

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- non introduce nuove definizioni normative,
- non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.

\*\*\*\*\*



## **Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**

### Soggetti destinatari

Destinatari del provvedimento sono i cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che chiedono il ricongiungimento familiare.

### La ratio dell'intervento

Le nuove disposizioni mirano a circoscrivere e rendere più rigorose le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

### Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento modifica la disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), lasciando invariate le categorie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento e intervenendo, in senso restrittivo, sui presupposti dell'esercizio del diritto. Ai fini dell'accertamento del rapporto di parentela si prevede la possibilità del ricorso all'esame del DNA.

### Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della**

---

Pag. 4

---

**direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (esame atto n. 3 Governo).**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito esame e conclusione - Parere con osservazione).*

Lino DUILIO, *relatore*, richiama le considerazioni emerse nel dibattito sviluppatosi nella seduta dello scorso 26 giugno, a seguito della sua relazione. La proposta di parere da lui predisposta tiene conto, nella parte premissiva, degli elementi di discussione che sono emersi. Vengono, infatti, delineati i parametri che definiscono i confini entro i quali si colloca l'esercizio della potestà delegata di tipo «correttivo e integrativo» e, contestualmente, l'esigenza di una complessiva valutazione da parte delle Commissioni assegnatarie del provvedimento sulla conformità alle disposizioni di delega, con particolare riferimento alla verifica della conformità della normativa interna al diritto comunitario da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 3 e rilevato che esso:

è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, proveniente dalla I Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3;

reca un contenuto omogeneo, volto ad incidere sulla disciplina del diritto al ricongiungimento familiare per gli stranieri immigrati in Italia modificando la disciplina di recepimento della direttiva 2003/86/CE, recata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (a tal fine novellato dal recente decreto legislativo n. 5 del 2007), in particolare specificando taluni requisiti soggettivi dei familiari per i quali, ai sensi del nuovo articolo 29, è possibile chiedere il ricongiungimento e prevedendo, ove necessario, il ricorso all'esame del DNA per l'accertamento del rapporto di parentela;

costituisce attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2004 (articolo 1, commi 3 e 5, della legge n. 62 del 2005), per la parte in cui conferisce al Governo la facoltà di emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi; al riguardo va ricordato che i parametri ordinamentali di esercizio della potestà delegata integrativa e correttiva sono stati esplicitati dalle supreme magistrature, e segnatamente dalla Corte Costituzionale (in particolare, si veda la sentenza n. 206 del 2001: «Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per «fatti sopravvenuti»: ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega «principale»; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega «principale»); nonché dal Consiglio di Stato, con l'ulteriore precisazione che «ovviamente, deve ritenersi non solo possibile, ma doveroso un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l'eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni. (...) Quanto alla possibilità di attribuire una efficacia estensiva del potere del Governo all'endiadi «correzione e integrazione» non sembra che si possa andare oltre al semplice ampliamento dell'oggetto del primo decreto legislativo a quei profili della materia delegata - come individuato nei criteri base - trascurati in prima attuazione» (parere espresso dall'Adunanza plenaria del 6 giugno 2007, su uno schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2006);

modificando disposizioni introdotte dal recente decreto legislativo n. 5 del 2007, integra la procedura di attuazione della suddetta delega che detta criteri e principi direttivi di carattere generale, tra i quali quello secondo cui i decreti legislativi

(anche di natura integrativa e correttiva) debbono assicurare la piena conformità alle prescrizioni delle direttive da attuare; l'esercizio della potestà delegata di tipo «correttivo e integrativo» richiede quindi nel caso specifico che si presti particolare attenzione - nel contesto di una complessiva valutazione sulla conformità alle disposizioni di delega - alla valutazione della conformità alle prescrizioni comunitarie, valutazione che spetta alle Commissioni assegnatarie del provvedimento, ed in particolare alla Commissione Politiche dell'Unione europea; è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, il Comitato osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

con riguardo all'unico articolo del testo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riferirsi al decreto legislativo n. 5 del 2007, al fine di far emergere (come infatti avviene nel titolo) la natura correttiva ed integrativa dell'intervento di modifica dell'articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione, come appunto novellato dal citato decreto n. 5».

Roberto ZACCARIA ringrazia il relatore per l'impegno profuso nell'obiettivo di giungere ad una formulazione del parere tale da consentire di dar conto, in esso, della varietà di opinioni espresse nel corso della prima seduta di trattazione. Dal suo punto di vista, dunque, la formulazione proposta contiene sicuramente elementi di progresso rispetto all'impostazione originaria dell'analisi del provvedimento; non ritiene, peraltro, di dover chiedere ulteriori modificazioni. Ciò premesso, intende tuttavia ribadire il suo giudizio circa l'uso distorto che, nel caso concreto, è stato fatto del potere correttivo ed integrativo delegato al Governo, su cui aveva auspicato una presa di posizione analoga a quella espressa dal Comitato, nella precedente legislatura, in occasione del parere espresso su uno schema di decreto legislativo correttivo in materia ambientale.

Come già evidenziato nella seduta dello scorso 26 giugno, a suo avviso, si è verificata una palese distorsione dello strumento legislativo utilizzato rispetto ai limiti propri ed intrinseci alla potestà legislativa delegata integrativa e correttiva. Da tale vizio ritiene affetti, in modo assolutamente simile, anche i due ulteriori decreti legislativi all'ordine del giorno del Comitato e pertanto, nei suoi successivi interventi, non ripeterà tale considerazione, dandola per acquisita.

Con riguardo al caso di specie, rileva inoltre un significativo scostamento tra le disposizioni della direttiva - da intendere alla stregua di principi e criteri di delega, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 della Costituzione - e le norme del decreto attuativo, nella parte in cui pongono limitazioni al ricongiungimento familiare dei coniugi di età inferiore ai diciotto anni ed a quella dei figli maggiorenni, ove non versino in condizioni di invalidità totale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare (Atto n. 3).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (atto n. 3);

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), capoverso comma 1, lettera *d*) prevede che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento familiare, oltre che per i genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, anche per i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;

ravvisata l'opportunità che, almeno per i genitori ultrasessantacinquenni a carico, lo straniero che ne chiede il ricongiungimento debba stipulare una polizza assicurativa a copertura del costo delle eventuali spese mediche ed assistenziali, onde evitare che tale costo gravi sulla fiscalità generale; considerato che l'articolo 29, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede un meccanismo di silenzio-assenso in relazione alle richieste di ricongiungimento familiare, stabilendo che, trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare, l'interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro mera esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione al quale la domanda è stata presentata e da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione;

considerato che tale termine di novanta giorni appare eccessivamente ristretto e tenuto conto che la direttiva 2003/86/CE, alla quale il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, dà attuazione, stabilisce in nove mesi il termine massimo entro il quale la decisione sulla richiesta di ricongiungimento familiare deve essere comunicata, lasciando per il resto allo Stato membro di disciplinare le eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine anzidetto (articolo 5, paragrafo 4);

rilevato che la vigente lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 29 del citato testo unico, non modificata dal provvedimento in esame, consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per tutti i figli minori, anche se nati da donne diverse;

tenuto conto che i figli minori in questo modo entrati in Italia possono, a loro volta, una volta regolarizzati, chiedere il ricongiungimento delle rispettive madri;

sottolineato il rischio che in tal modo si consenta di fatto il ricongiungimento di famiglie poligamiche, contro la previsione

---

Pag. 28

---

della stessa direttiva 2003/86/CE, che espressamente esclude che, in caso di matrimonio poligamo, lo Stato membro possa autorizzare il ricongiungimento familiare per più di un coniuge (articolo 4, paragrafo 4);

considerato che l'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del citato testo unico, non modificata dal provvedimento in esame, prevede che lo straniero che chiede il ricongiungimento debba dimostrare, tra l'altro, la disponibilità di un reddito minimo di importo non inferiore all'assegno sociale se chiede il ricongiungimento di un familiare; al doppio se chiede il ricongiungimento di due o tre familiari o di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici; al triplo se chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari;

considerato che tali livelli di reddito minimo non appaiono sufficienti a garantire alla famiglia

ricongiunta un'esistenza libera e dignitosa in Italia,  
esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di:

- 1) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), capoverso comma 1, lettera *d*), precisare che le eventuali spese mediche ed assistenziali per i genitori ultrasessantacinquenni di cui si chiede il ricongiungimento gravano sullo straniero richiedente e che questi è quindi tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali spese;
- 2) modificare l'articolo 29, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel senso di escludere meccanismi di silenzio-assenso per la decisione delle richieste di ricongiungimento familiare, nel contempo elevando ad almeno sei mesi il termine entro il quale le amministrazioni preposte sono tenute a comunicare la decisione in merito alla richiesta;
- 3) all'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del citato testo unico elevare l'importo del reddito minimo del quale lo straniero che chiede il ricongiungimento di uno o più familiari deve dimostrare la disponibilità, stabilendo il principio che per ciascun membro della famiglia (compreso lo straniero richiedente) deve essere disponibile una somma pari almeno all'importo dell'assegno sociale;
- 4) verificare se la normativa in materia di ricongiungimenti consenta di fatto, in elusione del dettato normativo, il ricongiungimento in Italia delle famiglie poligamiche attraverso più richieste di ricongiungimento successive (del padre per i figli e dei figli per le madri), in tal caso adottando le opportune misure affinché ciò sia impedito;
- 5) riferirsi al decreto legislativo n. 5 del 2007, al fine di far emergere (come avviene nel titolo del provvedimento) la natura correttiva e integrativa dell'intervento di modifica dell'articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione, come appunto novellato dal citato decreto n. 5.

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Atto n. 3).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

considerato che il provvedimento aggiunge, all'articolo 29 del testo unico sull'immigrazione, il comma 1-*bis*, che - ai fini dell'accertamento della sussistenza dei rapporti di parentela che consentono il ricongiungimento - prevede che questa possa essere certificata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari sulla base dell'esame del DNA, quando la documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere manchi o sussistano fondati dubbi sull'autenticità della documentazione medesima, senza peraltro dettare una disciplina specifica in ordine agli obblighi di conservazione (o di distruzione) dei dati così raccolti, anche alla luce della disciplina vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

rilevato che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE prevede che la domanda di ricongiungimento sia corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari, attribuendo altresì agli Stati membri la facoltà di condurre le indagini che ritengano necessarie, qualora lo reputino opportuno per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari;

osservato in ogni caso che l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, che devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, prevedendo inoltre che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica; preso atto del parere favorevole formulato sullo schema di decreto legislativo dal Garante per la protezione dei dati personali;

tenuto conto della necessità segnalata nel citato parere del Garante per la protezione dei dati personali che gli organi e uffici concretamente preposti al trattamento dei dati assicurino che il trattamento dei dati genetici avvenga con modalità, in concreto, rigorosamente rispettose della qualità e della sicurezza dei dati, che la loro conservazione sia solo temporanea, e che venga prestata elevata attenzione alla liceità del trattamento dei dati nel caso in cui l'organo competente si avvalga della collaborazione di soggetti esterni;

osservato come debba essere, in ogni caso, garantito e tutelato il diritto alla *privacy* di tutti i cittadini, in ossequio al suo fondamento costituzionale e alla disciplina

---

Pag. 219

---

comunitaria di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; rilevata infine l'opportunità che il Governo adotti quanto prima specifici provvedimenti volti a definire una normativa di dettaglio con specifico riferimento alle modalità di effettuazione degli esami genetici;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---

Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 16 del 02/07/2008

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

**SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 3**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, invitando il Governo ad adoperarsi affinché gli uffici assicurino che il trattamento delle informazioni genetiche avvenga con modalità rispettose della qualità e della sicurezza dei dati, che la loro conservazione sia solo temporanea e che venga prestata elevata attenzione alla liceità del trattamento, nel caso in cui l'organo competente si avvalga della collaborazione di soggetti esterni.

Osserva che, in ogni caso, deve essere garantito e tutelato il diritto alla *privacy*, in ossequio al suo fondamento costituzionale e alla disciplina comunitaria di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sottolinea, infine, l'opportunità che il Governo adotti quanto prima specifici provvedimenti per definire una normativa di dettaglio con specifico riferimento alle modalità di effettuazione degli esami genetici.



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

### PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo di modifica dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero (d.lg. 25 luglio 1998, n. 286) concernente il ricongiungimento familiare, già modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 di attuazione della direttiva 2003/86/Ce.

Tale direttiva considera il ricongiungimento familiare uno strumento necessario per la vita familiare e per contribuire a creare una stabilità socioculturale che faciliti l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi

A



negli Stati membri; a tal fine, promuove la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, nel rispetto dei *“diritti fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”* (consideranda n. 2 e 4, direttiva 2003/86/Ce).

L’odierno schema di decreto individua le categorie di soggetti per i quali lo straniero regolarmente soggiornante può chiedere il ricongiungimento familiare (art. 1, comma 1, lett. a, punto 1), dello schema; art. 29, comma 1, d.lg. n. 286/1998). Lo schema introduce inoltre una previsione sull’accertamento dello *status* di figlio e di genitore (art. 1, comma 1, lett. a, punto 2), dello schema; art. 29, comma 1-bis, d.lg. n. 286/1998) che consentirebbe alle rappresentanze diplomatiche o ai consolati di rilasciare certificazioni *“sulla base del Dna (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati”*. Tali certificati potrebbero essere rilasciati quando il predetto *status* non possa essere documentato in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità della documentazione prodotta.

#### OSSERVA:

Lo schema di decreto disciplina una particolare ipotesi di trattamento di dati genetici. Le informazioni genetiche, per le loro caratteristiche intrinseche, sono protette dall’ordinamento, anche internazionale, da un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

In ordine a tale problematica il Garante ha già adottato, come previsto per legge (art. 90 del Codice), un’autorizzazione generale al

trattamento dei dati genetici, espressamente applicabile in caso di accertamento dei vincoli di consanguineità per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati (aut. 22 febbraio 2007, in *G.U.* 19 marzo 2007, n. 65 e doc. *web* n. 1389918). Tale autorizzazione prescrive, in termini sostanzialmente analoghi a quelli che l'odierno schema di decreto intenderebbe esplicitare anche in sede normativa, che il trattamento dei dati genetici è già consentito (peraltro, oltre che alle predette rappresentanze diplomatiche o consolari, anche agli "organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri"), "ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare e limitatamente ai casi in cui l'interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineità, in ragione del suo *status*, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale" (punto 2, lett. h), aut. cit.). L'autorizzazione specifica che non si considerano indispensabili i trattamenti di dati genetici «effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano il trattamento dei dati medesimi» (punto 3, terzo periodo, lett. c), aut. gen. cit.).

Disciplinando l'autorizzazione altri aspetti del concreto trattamento dei dati genetici, specie in relazione alle operazioni di raccolta e comunicazione dei dati e alla loro conservazione, non vi sono rilievi da formulare sullo schema di decreto.

Va tuttavia richiamata l'attenzione delle competenti amministrazioni sull'imprescindibile necessità che gli organi e uffici concretamente preposti al trattamento dei dati in applicazione dell'emanando decreto e nel rispetto della predetta autorizzazione generale assicurino che il trattamento dei dati genetici avvenga con modalità, in concreto, rigorosamente rispettose della qualità e della sicurezza dei dati, nonché dell'obbligo di una conservazione solo


temporanea, e che venga prestata elevata attenzione alla liceità del trattamento dei dati nei casi in cui l'organo competente si avvalga, per esso, della collaborazione di soggetti esterni.

CIO' PREMESSO IL GARANTE:


esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, in materia di ricongiungimento familiare.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE

